



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI INTERNI E FINANZIARI
DIVISIONE I – RELAZIONI SINDACALI E RELAZIONE CON IL PUBBLICO. AFFARI GENERALI

IPOTESI DI ACCORDO INERENTE ALLE MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY ANNO 2024

La delegazione di Parte pubblica del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e le Organizzazioni Sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale,

PREMESSO E CONSIDERATO

- *quanto alla consistenza del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di livello non generale, anno 2024, disponibili per la contrattazione integrativa nazionale:*
 - l'unita tabella di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di livello non generale del Ministero (Tabella A), anno 2024, quale atto unilaterale dell'amministrazione, che riporta le voci analitiche di alimentazione del Fondo e le relative poste finanziarie nonché la quantificazione dell'ammontare disponibile per la contrattazione, secondo le prescrizioni stabilite dai vigenti CCNL;
- *quanto all'assetto organizzativo del Ministero;*
 - l'art. 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, coordinato con la Legge 20 maggio 2022, n. 52 che istituisce l'Unità di Missione del "Garante per la sorveglianza dei prezzi" e il relativo decreto ministeriale 15 settembre 2022 di articolazione e graduazione della medesima Unità di Missione;
 - l'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 21 giugno 2023, che istituisce l'Unità di



Missione *“Attrazione e sblocco investimenti”* e il relativo decreto ministeriale 23 giugno 2023 di articolazione e graduazione della medesima Unità di Missione;

- il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2023 n. 173, recante il *“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell’organismo indipendente di valutazione della performance”*; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2023, n. 281;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 174, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2023, n. 281, adottato ai sensi dell’art. 29 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - come novellato dall’art. 3-ter *“Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 - che definisce la struttura amministrativa su base dipartimentale;
 - il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, come modificato con DM 13 marzo 2024 recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nonché i relativi provvedimenti di graduazione dei medesimi uffici, DM 11 gennaio 2024 e DM 8 aprile 2024, in tre fasce di immutato valore economico: prima fascia, € 32.900,00; seconda fascia, € 28.200,00; terza fascia, € 23.500,00;
 - il decreto ministeriale 27 febbraio 2024, adottato ai sensi dell’art. 11, comma 3 e dell’art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 173;
 - il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 febbraio 2024 recante: *“Modifiche alle disposizioni relative all’istituzione, all’articolazione e all’organizzazione dell’Unità di Missione per il PNRR”*, istituita con decreto interministeriale 19 novembre 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del Made in Italy;
 - che lo svolgimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale è assicurato dai titolari incaricati e, in assenza, mediante il conferimento di incarichi *ad interim*;
- *quanto alla cornice normativa e pattizia e alla costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di dover osservare:*
- le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modifiche e integrazioni;



- il decreto legislativo 27 ottobre 2009 *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell'Area Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in via definitiva il 16 novembre 2023, nonché le disposizioni vigenti dei CCNL per il triennio 2016-2019 e per i quadrienni 1994/1997, 1998/2001, 2002/2005 e 2006/2009 dell'Area;
- l'articolo 32, comma 2, del CCNL 2019-2021 dell'Area Funzioni centrali che prevede l'incremento percentuale dell'1,94% del monte salari 2018 che affluisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nel Fondo di finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di seconda fascia e la rideterminazione dei valori della retribuzione di posizione di parte fissa in € 13.345,11 e della complessiva posizione, di parte fissa e variabile, entro l'ammontare massimo di € 46.914.81;
- l'articolo 32, comma 4, del medesimo CCNL 2019-2021, che ha disposto l'incremento ulteriore della parte variabile del Fondo, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, di un importo comunque non superiore allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018 relativo al personale destinatario del medesimo fondo, da destinare alla retribuzione di risultato;
- la nota DGROSIB prot. n. 32560 del 12 dicembre 2023 con la quale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - DRGS-IGOP, l'adeguamento della quota per il trasferimento di sette dirigenti di livello non generale del MIMIT (già MiSE al MAECI) con recupero a valere sul Fondo, a partire dall'anno 2023, della somma di € 80.052,80, come confermato dal MAECI con nota prot. n. MAE02071762023-11-21, agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 30627 del 21 novembre 2023;
- la destinazione al trattamento economico accessorio dei compensi dovuti ai dirigenti in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del CCNL Area I – Dirigenza 2002-2005, versati sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
- l'accordo decentrato concernente gli incarichi aggiuntivi, definitivamente sottoscritto dalle Parti il 26 marzo 2019, a seguito di certificazione congiunta rilasciata con nota prot.n. DFP-0018928-P-20/03/2019;
- le quietanze dei versamenti affluiti sul capitolo 3415 art.02, per il periodo 01.11.2023-31.10.2024, di importo complessivo pari a € 550.410,63 per incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti ai quali è attribuita, ad integrazione della retribuzione individuale di risultato, la misura del 50% - corrispondente a €



275.205,32 - dei compensi versati e maturati, detratti gli oneri a carico dell'amministrazione;

- che, effettuate le decurtazioni di legge, con DRGS n. 245234 è stata riassegnata per l'esercizio finanziario 2024 la quota delle entrate per prestazioni rese dall'Amministrazione a terzi, il cui 5% - pari ad € 33.446,30 - confluisce nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia, sessione 2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2024, in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l' *"Armonizzazione dei trattamenti accessori del personale di ministeri, dell'Agenzia nazionale delle politiche attivi e del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro"*, personale appartenente alle aree professionali e dirigenziale e, in particolare, l'art. 2, tabella 5, che quantifica l'incremento complessivo del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di livello non generale del MIMIT, per l'anno 2024, in € 147.204 (a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP);

➤ *quanto alla misurazione e valutazione della performance occorre tener conto:*

- del decreto ministeriale 30 dicembre 2022 che approva ed aggiorna il *"Sistema di misurazione e valutazione della performance"* del MIMIT le cui previsioni entrano in vigore a partire dal ciclo della *performance* 2023;
- del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti organizzativi tenuti nell'anno 2024, rilevati sulla base del sopra indicato *"Sistema di misurazione e valutazione della performance"*;

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Quantificazione del Fondo di posizione e di risultato - destinatari)

1. Con il presente accordo è definita la destinazione delle risorse, disponibili per la contrattazione, del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, per i dirigenti di seconda fascia del Ministero delle Imprese e del *made in Italy*, anno 2024, complessivamente quantificate, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, come indicato nella tabella A allegata al presente accordo. La corresponsione dell'importo, pari a € 275.205,32 - equivalente al cinquanta per cento del totale dei compensi per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi, versati direttamente all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del CCNL 2002/2005 - è incluso nel già menzionato complessivo ammontare del



medesimo Fondo, annualità 2024. Il restante cinquanta per cento, ugualmente indicato nella tabella di costituzione del Fondo medesimo, resta regolato dall'Accordo citato in premessa al quale si rinvia, definitivamente sottoscritto il 26 marzo 2019.

2. Sono destinatari del presente accordo i dirigenti di seconda fascia del MIMIT, il cui organico è corrispondente a 107 unità, come da tabella A allegata al DPCM 30 ottobre 2023 n. 174, nonché - per il corrispondente periodo di effettivo servizio nell'anno 2023 – i dirigenti in servizio presso l'Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) del Ministero.
3. Al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione nel limite di 6 unità, e al responsabile della Struttura tecnica dell'Organismo indipendente di valutazione della performance spetta, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, salvo conguaglio da corrispondersi previa valutazione della performance, secondo il sistema in vigore, come da decreto ministeriale 27 febbraio 2024, disposto in applicazione dell'art. 11, comma 3 dell'art. 13 del Dpcm 30 ottobre 2023, n. 173.

Articolo 2

(Retribuzione di parte variabile e retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di posizione di parte variabile è corrisposta ai dirigenti secondo gli importi stabiliti - con DM 11 gennaio 2024 come modificato dal DM 8 aprile 2024, riportati nelle premesse - differenziati per fascia economica come segue: prima fascia, € 32.900,00; seconda fascia, € 28.200,00; terza fascia, € 23.500,00.
2. L'ammontare delle risorse, indicato nell'unità tabella A, al netto di quelle utilizzate per la retribuzione di posizione e per le destinazioni stabilite con il presente accordo, è destinato alla retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di risultato è correlato all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati in coerenza con il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance*". Tale retribuzione di risultato è:
 - a) commisurata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico;
 - b) differenziata in base al punteggio conseguito dal dirigente in sede di valutazione effettuata con i criteri di cui al Sistema di valutazione della performance, citato in premessa;

Articolo 3

(Incarichi ad interim)

1. Nel caso di conferimento di incarichi di reggenza di uffici vacanti (*incarico ad interim*), al dirigente è corrisposta una retribuzione aggiuntiva pari al 30% del valore economico della retribuzione di posizione dell'Ufficio vacante. Nel caso in cui



l'incarico di sostituzione sia riferito a sede ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'incarico principale, la retribuzione aggiuntiva è pari al 35%.

2. Tali importi, per i periodi di effettiva sostituzione, concorrono ad incrementare la retribuzione di risultato del dirigente incaricato *ad interim*, sulla base della valutazione conseguita. Il dirigente incaricato *ad interim* continua a percepire la retribuzione di posizione dell'Ufficio di cui ha la titolarità, sulla base della valutazione attribuita.
3. In caso di attribuzione al medesimo dirigente di più incarichi *ad interim*, nello stesso periodo, questi potrà essere remunerato per uno solo degli incarichi conferiti. In questo caso il compenso sarà calcolato sulla base della retribuzione di posizione, parte variabile, più favorevole.

Articolo 4 (Incarichi aggiuntivi)

1. Resta fermo quanto stabilito con accordo integrativo di amministrazione definitivamente sottoscritto dalle Parti il 26 marzo 2019. Pertanto, ai dirigenti di seconda fascia che hanno espletato incarichi aggiuntivi è corrisposta, in aggiunta alla retribuzione individuale di posizione e di risultato, la quota pari al 50% del compenso già versato dagli enti erogatori sul pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione.

Articolo 5 (Differenziazione della retribuzione di risultato)

1. Ai dirigenti che hanno conseguito le valutazioni più elevate sulla base del “*Sistema di misurazione e valutazione della performance*” in atto, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
2. La maggiorazione di risultato nell'anno 2024 è attribuita al 10 per cento del personale dirigenziale, pari a 107 unità, che ha conseguito le valutazioni più elevate e sarà conferita, dal valutatore della relativa struttura amministrativa, con provvedimento motivato, nel limite di una maggiorazione per ciascun centro di responsabilità.
3. A parità di punteggio più elevato, per la scelta del dirigente destinatario del premio di maggiorazione, si osservano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) svolgimento di incarichi particolarmente onerosi per linee di attività, per risorse finanziarie gestite o per numero elevato di personale da coordinare;



- b) promozione di rilevanti iniziative innovative o strategiche riguardanti la razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative;
- c) avviamento di iniziative volte a massimizzare i risultati gestionali anche attraverso un più efficace rapporto tra costi e benefici;
- d) migliore media delle valutazioni dell'ultimo triennio.

La maggiorazione di cui al comma 1 non trova applicazione per l'incarico *ad interim*.

Articolo 6 **(Clausola di salvaguardia)**

1. Nel caso in cui, a seguito dei processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura amministrativa, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione pari al 100% per tutto il periodo rimanente dell'incarico precedente. Per gli anni successivi trova applicazione quanto stabilito nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 54 del CCNL 2016-2018. Le risorse sono determinate assumendo quale parametro la somma dei differenziali economici tra il valore della retribuzione di posizione inerente all'ufficio di provenienza e quella spettante in virtù dell'assegnazione del nuovo incarico in ragione dei processi di riorganizzazione attuali. Il relativo onere è posto a carico delle risorse destinate alla retribuzione di posizione a valere sul Fondo di posizione e di risultato dell'anno immediatamente successivo.
2. Per l'anno 2024, all'applicazione del precedente comma, è destinata la quota massima pari a € 27.231,91 a lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.
3. Il beneficio non spetta in caso di affidamento al dirigente di un nuovo incarico, con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa ovvero per specifica preferenza del dirigente verso incarichi di minore responsabilità o per volontaria risoluzione anticipata dell'incarico conferito.

Articolo 7 **(Distacco sindacale)**

1. Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016-2018, a garanzia della retribuzione del personale in distacco sindacale è stabilita la percentuale, pari al 90 per cento, delle voci retributive conseguite complessivamente dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi *ad interim* e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.



Articolo 8

(Clausola finale)

1. Le risorse non assegnate secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi e le eventuali somme che dovessero rendersi ulteriormente disponibili saranno destinate alla corresponsione della retribuzione di risultato sulla base del "Sistema di misurazione e valutazione della *performance*" vigente.
2. Per quanto non previsto nel presente contratto integrativo, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed a quelle del CCNL del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali.

Roma,

LA PARTE PUBBLICA

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI